



COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 30 DEL 17-07-2015

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TRIBUTO SUI
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2015

Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

L'anno DUEMILAQUINDICI addì DICIASETTE del mese di LUGLIO alle ore 21.00, nella Sala delle adunanze;

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, sono stati convocati per la seduta odierna, tutti i Consiglieri Comunali.

Risultano presenti i Signori:

N.ro	COGNOME E NOME	Pr.	As.	N.ro	COGNOME NOME	Pr.	As.
1	COLOMBO Alfredo	Si		10	CICERI Marco	Si	
2	GALBIATI Roberto	Si		11	ROSSETTI Marcello	Si	
3	POZZOLI Maria Pia	Si		12	MOTTA Adriano	Si	
4	GALLI Franco	Si		13	SALA Luisa		Si
5	FEUDALE FOTI Matteo	Si					
6	SAINI Liliana	Si					
7	SAINI Rosalba Maria	Si					
8	BASSI Laura Cinzia	Si					
9	LISSONI Giuseppe	Si					

Partecipa alla seduta L'Assessore non Consiglieri:

N.ro	COGNOME E NOME	Pr.	As.
1	ALBERTI Edoardo Saul	Si	
2	CURTI Laura	Si	

Assiste il Segretario Generale Avv. MARIO BLANDINO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. COLOMBO ALFREDO assume la Presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2015

Illustra l'argomento l'assessore al Bilancio Alberti Edoardo Saul.

Al termine il Presidente apre la discussione.

La relazione nonché gli interventi e le dichiarazioni dei rappresentanti dei vari gruppi consiliari risultano interamente riportati nel processo verbale della seduta del 17.07.2015 agli atti il quale consta della trascrizione integrale, a cura della ditta incaricata, della registrazione dell'intera adunanza, e verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale nella prossima seduta ed allegato alla deliberazione che lo approva.

Terminata la discussione il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione che segue.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, la nuova Imposta Unica Comunale - IUC - composta da una componente di natura patrimoniale (IMU) dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi articolata nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TAR) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

Rilevato che il comma 669 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, come sostituito dall'art.2, comma 1° lettera f) del D.L. n.16 del 06.03.2014, afferma che "Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli";

Dato atto che la componente TASI è disciplinata al Capo II del Regolamento IUC adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28/07/2014;

Rilevato, altresì, che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (art. 1 comma 675, Legge 147/2013);

Atteso che ai sensi degli art. 676, 677 e 678:

- la misura di base dell'aliquota è pari all'1 per mille;
- il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento o aumentare la stessa in relazione alle diverse tipologie di immobile in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni d'imposta o altre misure per le abitazioni principali e per le unità immobiliari ad esse equiparate, di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;
- il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia d'immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge Statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori;

Visto il comma 678 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che prevede per i fabbricati rurali ad uso strumentale una aliquota massima pari a quella di base, ovvero dell'1 per mille;

Considerato che, in merito alla TASI l'art. 1, comma 681, della Legge 147/2013, prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante nella misura, stabilita dalla normativa, compresa fra il 10 e 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

Richiamato l'art. 15, comma 3, del vigente Regolamento del Tributo Comunale per i servizi indivisibili TASI che prescrive:

3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 ed il 30% dell'ammontare complessivo della TASI; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. La suddetta percentuale verrà determinata e/o confermata annualmente dal Consiglio Comunale in sede di adozione della delibera di approvazione delle aliquote.

Visto l'art. 1, comma 679, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015) con il quale è stata confermata la vigenza della IUC anche per l'anno 2015 ed, ai fini della TASI, il livello massimo di imposizione già previsto per l'anno 2014;

Dato atto, altresì, che la TASI è destinata a finanziare i servizi indivisibili comunali, individuati annualmente, come specificato dall'art. 19 del citato Regolamento, nella deliberazione di approvazione delle relative aliquote;

Considerato che per "servizi indivisibili" s'intendono generalmente quelli relativi a prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività senza possibilità di quantificare la specifica ricaduta del beneficio apportato sul singolo soggetto;

Tenuto conto che, sulla base della lettera b) numero 2) dell'art. 1 comma 682 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il Comune ha provveduto all'individuazione dei servizi indivisibili con l'indicazione analitica, per ciascuno, dei relativi costi, così come risulta dal seguente prospetto:

Descrizione	Previsione di spesa Bilancio 2015
Polizia Locale	€ 162.296,00
Funzioni nel settore pubblico e sportivo	€ 40.049,00
Viabilità e circolazione stradale	€ 136.591,00
Manutenzione Immobili Comunali	€ 249.900,00
Illuminazione pubblica	€ 240.000,00
Servizio di protezione civile	€ 4.500,00
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde	€ 112.445,00
	€ 945.781,00

Ritenuto opportuno confermare l'assoggettamento alla TASI delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale del proprietario, comprese le loro pertinenze, nei limiti di cui all'art. 13, comma 2

del D.L. 201/2011, oltre che tutte le fattispecie immobiliari assimilate all'abitazione principale per norma di legge e/o come definite dal Regolamento dell'Imposta Municipale Unica;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria è possibile considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e le eventuali pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Preso atto delle disposizioni contenute nella Legge 23/05/2014, n. 80, di conversione del D.L. 28/03/2014, n. 47, che ha introdotto con effetto dall'anno 2015:

- l'assimilazione all'abitazione principale di una sola abitazione posseduta dai cittadini non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto a condizione che non sia locata o concessa in comodato e pertanto esente ai fini IMU;
- la riduzione, sulla suddetta unità immobiliare, nella misura di due terzi della Tassa sui Servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI);

Ritenuto confermare per l'anno 2015, le aliquote TASI già in vigore nell'anno 2014 e di cui alla Deliberazione del C.C. n. 36 del 28/07/2014 relativamente alle seguenti unità immobiliari:

- Unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definita ai fini dell'Imposta Municipale Propria, oltre che tutte le fattispecie immobiliari assimilate all'abitazione principale per norma di legge e/o Regolamento
ALIQUOTA 2,5 per mille
- Unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8, A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze
ALIQUOTA 1,5 per mille
- Per tutte le altre tipologie immobiliari imponibili (eccetto gli immobili di categoria D (D1-D9)):
ALIQUOTA 0,00‰ (aliquota azzerata);
- Detrazioni: **nessuna detrazione**

Ritenuto stabilire, invece, a partire dall'anno 2015, per le sole unità immobiliari di categoria catastale D (da D1 a D9) la seguente aliquota TASI:

- Unità immobiliari di categoria catastale D (da D1 a D9):
ALIQUOTA 1,5 per mille;

Ritenuto, infine, stante l'espreso rinvio della norma Regolamentare, stabilire, nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta a tassazione sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale dell'immobile, le misure delle percentuali del tributo dovuto come segue:

- **10% del tributo** a carico dell'occupante dell'unità immobiliare
- **90% del tributo** a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Considerato che, sulla base delle aliquote sopraindicate il gettito del tributo previsto per l'anno 2015 risulta compatibile con quanto preventivato in Bilancio e nel limite dei costi dei servizi indivisibili come sopra individuati;

Visto l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale fissa il termine di approvazione delle tariffe e delle aliquote, relative ai tributi degli enti locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che le stesse, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/05/2015 (G.U. n. 115 del 20/05/2015), con il quale è stato prorogato il termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2015 al 30/07/2015;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 come modificato dall'art. 8 comma 2 del D.L. 102 del 31.08.2013 convertito in Legge n. 124 del 28.10.2013, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

Vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, prot. n. 4033 del 28/02/2014, contenente indicazioni in merito alla procedura di trasmissione telematica delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei Regolamenti concernenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui alla legge 147/2013;

Visto i pareri previsti dall'art. 49 – comma 1 – del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 che si allegano come parte integrante alla presente deliberazione;

Con voti favorevoli n° 9, contrari n° 3 (Motta Adriano, Ciceri Marco, Rossetti Marcello) dei presenti, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del presente provvedimento e vengono integralmente richiamate;
2. Di confermare per l'anno 2015, le aliquote TASI già in vigore nell'anno 2014 e di cui alla Deliberazione del C.C. n. 36 del 28/07/2014 relativamente alle seguenti unità immobiliari:
 - Unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definita ai fini dell'Imposta Municipale Propria, oltre che tutte le fattispecie immobiliari assimilate all'abitazione principale per norma di legge e/o Regolamento
ALIQUOTA 2,5 per mille
 - Unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8, A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze
ALIQUOTA 1,5 per mille
 - Per tutte le altre restanti tipologie immobiliari imponibili (eccetto gli immobili di categoria D (D1-D9)):
ALIQUOTA 0,00‰ (aliquota azzerata);
 - Detrazioni: **nessuna detrazione**
3. Ritenuto di stabilire, invece, a partire dall'anno 2015, per le sole unità immobiliari di categoria catastale D (da D1 a D9) la seguente aliquota TASI:
 - Unità immobiliari di categoria catastale D (da D1 a D9) :
ALIQUOTA 1,5 per mille;
4. Di determinare per l'anno 2015, nelle seguenti misure, le percentuali del tributo dovuto nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta a tassazione sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale dell'immobile:
 - **10% del tributo** a carico dell'occupante dell'unità immobiliare
 - **90% del tributo** a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

5. Di dare atto che le aliquote di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall'art. 1, comma 677, della Legge 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote TASI e aliquote IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
6. Di individuare i seguenti servizi indivisibili con i relativi costi alla cui coperture la TASI è diretta:

Descrizione	Previsione di spesa Bilancio 2015
Polizia Locale	€ 162.296,00
Funzioni nel settore pubblico e sportivo	€ 40.049,00
Viabilità e circolazione stradale	€ 136.591,00
Manutenzione Immobili Comunali	€ 249.900,00
Illuminazione pubblica	€ 240.000,00
Servizio di protezione civile	€ 4.500,00
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde	€ 112.445,00
	€ 945.781,00

7. Di dare atto che le aliquote di cui al precedente punto 2) garantiranno, per l'anno 2015, un gettito TASI a copertura dei servizi indivisibili come sopra determinati;
8. Di disporre l'invio della presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente e con le modalità stabilite dal Ministero stesso, in particolare, per l'anno 2014 così come previsto dalla circolare prot. n. 4033 del 28/02/2014;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere in merito;

Con voti favorevoli n° 9, contrari n° 3 (Motta Adriano, Ciceri Marco, Rossetti Marcello) dei presenti, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.



COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N. 30 del 17.07.2015 avente ad oggetto:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2015

PARERI ED ATTESTAZIONI PREVISTI DALL'ART. 49 – comma 1 – DEL D. LGS. 18-8-2000 N. 267 "TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:

Addi, 08.07.2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
(dr.ssa Rita Ruggiero)


PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN MERITO ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

Addi, 08.07.2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
(dr.ssa Rita Ruggiero)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
COLOMBO ALFREDO



IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. MARIO BLANDINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L. e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Albo Pretorio On-line per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69.

Addi _____ 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. MARIO BLANDINO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 – commi 3 e 4 - D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L.)

Il presente atto è divenuto esecutivo in data _____ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Il presente atto è divenuto esecutivo in data _____ 2015 ai sensi dell'art. 134 – comma 4 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Addi _____ 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. MARIO BLANDINO